

STATUTO DELLA FONDAZIONE

MED-OR – Italian Foundation

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

È costituita ad opera di Leonardo – Società per azioni la Fondazione denominata "MED-OR – Italian Foundation" con sede in Roma.

La denominazione della Fondazione può essere scritta con qualsiasi carattere grafico, in maiuscolo e/o minuscolo.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico del più vasto genere di fondazioni, disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 2 – SCOPI E FINALITÀ

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, il proprio scopo e le finalità illustrate nel seguito, promuovendo iniziative e sviluppando progetti e attività atti a creare valore sia per la società civile che per il Sistema Paese.

La Fondazione si pone l'obiettivo di:

- unire le competenze e le capacità dell'industria con il mondo accademico e innescare sinergie pubblico-private per promuovere e sostenere la realizzazione di partenariati geo-economici e socio-culturali con i Paesi del Mediterraneo allargato, dell'Africa Sub-sahariana, del Medio ed Estremo Oriente, del Sud America con la finalità di rafforzare e rinnovare i legami con i predetti Paesi e porre le basi per uno sviluppo sostenibile e integrato, nel rispetto delle specificità di ciascuno;

- favorire e rilanciare il dialogo costruttivo tra Paesi, Culture e Sistemi economici con l'obiettivo di offrire una piattaforma utile al Sistema Paese permettendo all'Italia di esprimere il meglio delle proprie competenze;
- essere punto di raccordo e sintesi per lo sviluppo di programmi strutturali nei settori dell'istruzione e della formazione, della sicurezza, dell'energia e delle infrastrutture, della salute e dell'agricoltura con l'obiettivo di sviluppare e consolidare le competenze e le capacità delle Aree geopolitiche di interesse della Fondazione nel rispetto degli ordinamenti e delle culture di riferimento al fine di sostenerne la crescita e aumentarne la resilienza, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica;
- promuovere iniziative e progetti in settori ad elevata capacità di interconnessione geografica e operativa, anche con riferimento ai Paesi del Mediterraneo allargato, dell'Africa Sub-sahariana, del Medio ed Estremo Oriente e del Sud America, con particolare riferimento alla logistica, anche integrata, ai servizi di trasporto, ad ogni altra attività di valorizzazione di reti fisiche, tecnologiche e digitali;
- fornire un servizio di aggiornamento informativo periodico, di tipo geopolitico e strategico, sulle tematiche rientranti nello scopo e nelle finalità della Fondazione.
- La Fondazione, al fine di consolidare le relazioni con gli stakeholder nazionali e dei Paesi di interesse e di promuovere a livello internazionale il Sistema Paese, può inoltre:
 - promuovere, ideare, coordinare e partecipare a conferenze, seminari, convegni, dibattiti sui temi di interesse anche al fine di favorire la creazione di network che consentano la circolazione di idee e informazioni, la loro condivisione e comparazione;
 - ideare e pubblicare ricerche, analisi, studi ed approfondimenti;

- promuovere iniziative di innovazione attraverso progetti a sostegno della formazione e della crescita professionale di giovani provenienti dalle aree di riferimento;
- organizzare corsi e cicli di lezioni di preparazione, formazione e aggiornamento nell'ambito di progetti specifici a sostegno delle comunità;
- erogare direttamente o per il tramite di terzi, corsi di formazione per classi dirigenti, amministrative e imprenditoriali dedicati principalmente all'apprendimento di competenze manageriali, gestionali e di organizzazione;
- istituire ed erogare borse, premi, contributi per lo svolgimento di studi e ricerche presso la Fondazione stessa o altrove;
- partecipare, direttamente o per il tramite di soggetti a tal fine costituiti, e anche in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati, a procedure di evidenza pubblica, bandi tematici comunali, regionali, nazionali, europei e internazionali indetti per l'aggiudicazione di risorse o servizi, funzionali al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

Nel perseguire i propri scopi, la Fondazione ricerca il dialogo con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per individuare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse e di complementari intenti.

La Fondazione salvaguarda il rispetto della dignità della persona e dell'ambiente in tutte le iniziative, progetti e attività avviati senza discriminazione di nazionalità, genere, età, etnia e religione.

La Fondazione può svolgere ogni attività anche diversa da quelle sopra espressamente indicate, purché connessa con i propri scopi statutari.

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, materiali e immateriali, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dal Socio Fondatore e dai Soci Ordinari;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da terzi in genere con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, nel rispetto della normativa in vigore.

ARTICOLO 4 – FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai contributi dei Soci;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici e/o dell'Unione Europea;

- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dalle partecipazioni ed interessenze possedute.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 5 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il rendiconto dell'esercizio precedente.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 6 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Socio Fondatore;
- Soci Ordinari;
- Soci Aderenti.

ARTICOLO 7 – SOCIO FONDATORE

LEONARDO – SOCIETÀ PER AZIONI è il Socio Fondatore, avendo costituito la Fondazione.

ARTICOLO 8 – SOCI ORDINARI

I Soci Ordinari della Fondazione sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrono alla realizzazione dei suoi scopi, mediante apporti al Patrimonio con contributi pluriennali in denaro e/o di beni, materiali o immateriali, servizi o con attività professionali di particolare rilievo.

L'ingresso dei Soci Ordinari è deliberato dall'Assemblea dei Soci per almeno 3 (tre) esercizi, con il voto favorevole del Socio Fondatore.

ARTICOLO 9 – SOCI ADERENTI

I Soci Aderenti alla Fondazione sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrono alla realizzazione di specifici progetti, con un contributo in denaro e/o in beni e servizi.

La qualifica di Socio Aderente dura per tutto il periodo cui si riferisce l'adesione stessa, a condizione che il contributo venga regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci ai sensi del presente Statuto.

L'ingresso dei Soci Aderenti è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE E RECESSO

L'Assemblea dei Soci può decidere l'esclusione di Soci Ordinari e Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto nonché in caso di mancato versamento dei contributi e dei conferimenti previsti e nell'eventualità di condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della medesima Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci Ordinari e gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte e fatta salva la disposizione di cui all'art. 8, ultimo comma, che precede.

ARTICOLO 11 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente;
- il Direttore Generale.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

È composta dal Socio Fondatore e dai Soci Ordinari.

Ha il compito di:

- individuare le linee di indirizzo strategico delle attività della Fondazione secondo un piano programmatico di durata triennale;

- deliberare sulle eventuali modifiche del presente Statuto e sulla proposta di scioglimento della Fondazione;
- deliberare sull'ingresso dei Soci Ordinari e dei Soci Aderenti;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione; ciascun Socio Ordinario ha il diritto di designare un membro del Consiglio di Amministrazione mentre al Socio Fondatore spetta il diritto di designare la maggioranza di essi;
- nominare i componenti del collegio dei Revisori dei Conti; il Socio Fondatore ha il diritto di designare due membri effettivi, tra cui il Presidente, e un supplente mentre un membro effettivo e un supplente sono designati dai Soci Ordinari.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente almeno una volta all'anno per discutere sull'andamento del Piano Programmatico e deliberare sulle altre materie di propria competenza.

L'avviso di convocazione può essere inviato, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei che consentano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

È consentito l'intervento a mezzo di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario dell'adunanza, salva diversa

disposizione di legge ovvero salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato il Socio Fondatore e almeno la metà dei Soci Ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e sia comunque presente o rappresentato il Socio Fondatore.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Fondazione. In caso di sua assenza od impedimento, l'Assemblea elegge tra i presenti il presidente dell'adunanza. Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea e nomina un Segretario anche tra i non Soci. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con il voto favorevole del Socio Fondatore ad eccezione delle deliberazioni in merito allo scioglimento della Fondazione per le quali è richiesto, oltre al voto favorevole del Socio Fondatore, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea stessa e dal Segretario dell'adunanza.

ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 13 a 19 membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio – o per la diversa durata del mandato stabilita dall'Assemblea dei Soci – sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

L'Assemblea dei Soci – previa definizione del numero dei componenti – nomina i membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione su proposta dello stesso soggetto che aveva nominato o designato il consigliere cessato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le stesse modalità previste per la nomina.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva i programmi e le attività della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo.

In particolare, rientrano tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione la:

- approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione;
- approvazione del Regolamento del Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Presidente della Fondazione, individuandolo tra i membri designati dal Socio Fondatore;
- nomina, su proposta del Presidente, del Direttore Generale della Fondazione, persona esterna al Consiglio di Amministrazione;
- istituzione di eventuali comitati, inclusa la nomina dei relativi membri e la determinazione di compiti e compensi, quali a titolo esemplificativo l'International Board e il Comitato Scientifico;

- accettazione di eredità, legati e contributi quest'ultimi di importo pari o superiore a 20.000 euro;
- proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Assemblea dei Soci;
- proposta in merito allo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- delega, ad eccezione di quanto sopra elencato che rimane di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, di specifici compiti ai Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei che consentano la prova dell'avvenuta ricezione. Di regola, la convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di 24 ore.

In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, ovvero sia presente la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo ed i non presenti risultino informati della riunione e nessuno degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo (ivi compresi quelli assenti) si sia opposto alla trattazione dell'argomenti.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche esclusivamente per teleconferenza o per videoconferenza, purché il Presidente sia in grado di verificare la regolarità della costituzione e

delle votazioni e purché ciascun partecipante possa intervenire effettivamente e in tempo reale alla discussione ed alla votazione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, ad eccezione dell'approvazione del bilancio di previsione e relativi contributi da parte dei soci, per i quali occorre l'unanimità. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano per età tra quelli nominati su proposta del Socio Fondatore.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione che, se non nominato dal Consiglio, viene nominato di volta in volta dal Presidente.

ARTICOLO 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e da due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci. Almeno un membro del Collegio e un membro dei supplenti sono scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Tra i membri del Collegio possono essere scelti magistrati della Corte dei Conti e delle altre giurisdizioni superiori.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri effettivi prima della scadenza del mandato, subentra il supplente nominato dal soggetto che aveva nominato il membro effettivo cessato dalla carica ovvero il più anziano dei membri supplenti, fermo restando in ogni caso il rispetto della presenza tra gli effettivi di un membro iscritto al Registro dei Revisori Legali. Il revisore in tal modo nominato scade con quelli in carica al momento dell'assunzione dell'incarico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per un triennio, sino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del mandato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo per quest'ultimo l'apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia di fronte a terzi, sia in giudizio; vigila sull'applicazione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura il perseguimento delle finalità della Fondazione, promuovendone le attività, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintende al funzionamento della Fondazione.

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, associazioni ed altri enti, pubblici e privati, con lo scopo di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal Consigliere più anziano per età tra quelli nominati dal Socio Fondatore.

ARTICOLO 16 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale predispone il progetto di bilancio (preventivo e consuntivo), supporta le attività dei comitati eventualmente istituiti, sovrintende all'andamento gestionale della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di

Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un Vice-Direttore, persona esterna al Consiglio, la cui nomina è proposta del Presidente e approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17 – COMITATO STRATEGICO

Il Comitato Strategico, presieduto dal Presidente della Fondazione, è composto altresì dal Direttore Generale della Fondazione, da un rappresentante del Socio Fondatore e da un rappresentante di ciascun Socio Ordinario. È, altresì prevista la partecipazione del rappresentante di un eventuale Socio Aderente, ove tale partecipazione sia prevista dalla delibera di ingresso.

Ai lavori del Comitato Strategico sono altresì invitati a partecipare i rappresentanti dei seguenti Ministeri:

- Affari Esteri e Cooperazione Internazionale,
- Interno,
- Difesa,
- Economia e Finanze,
- Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste,
- Ambiente e Sicurezza energetica,
- Università e ricerca,
- Imprese e Made in Italy,

oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio e ad uno dell'Autorità Delegata.

Il Comitato Strategico ha un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e concorre, altresì, a supportare l'Assemblea dei Soci nella definizione delle linee di indirizzo strategico.

ARTICOLO 18 – SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci che ne nomina il Liquidatore, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni concessi alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 19 – CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Fondazione.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si applicano gli articoli del codice civile e le altre norme vigenti in materia.